



COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
PROVINCIA DI ANCONA

Settore Gestione del Territorio

Prot.4079

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale 16 Dicembre 2005 n.36 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera Giunta Regionale n° 492 del 7 aprile 2008

Visto il Regolamento Regionale 24 Ottobre 2008 n.2

Visto il Regolamento per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Santa Maria Nuova, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.61 del 27/11/2008, come da ultimo aggiornato con D.C.C. n.10 del 13/04/2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.36 del 09/04/2025, relativa la predisposizione del presente bando;

Vista la Determina Dirigenziale n.73 del 23/05/2025 di disposizione del Bando;

RENDE NOTO CHE

È INDETTO BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA

A CHI È RIVOLTO IL BANDO

Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti

CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

Possono fare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) **di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea;**
- b) **di non essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea, ma di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale (artt. 5 e 9 D.Lgs. 25/07/98, n. 286 e s.m.i.);**
- c) **avere la residenza in maniera continuativa da almeno cinque anni nel Comune di Santa Maria Nuova, e/o essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, regolarmente iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) da almeno cinque anni antecedenti la data di scadenza dei singoli bandi, oppure prestare attività lavorativa da almeno due anni, antecedenti la data di scadenza dei singoli bandi, nel Comune di Santa Maria Nuova, con un minimo di 52 settimane anche non consecutive;**
- d) **non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di**

fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definito dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'art.20 quinquies della L.R. 36/2005;

- e) **avere un reddito** del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia ISEE, non superiore al limite determinato ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale non superiore al limite di **€13.877,00** (*Decreto Regionale n.6/EUR del 20/01/2025 di valore ISEE che va calcolato in sede di domanda di assegnazione*); tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali (€16.652,40). *Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela;*
- f) **non aver avuto precedenti** assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
- f bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.*
- f 1 bis) Il requisito di cui alla lettera f bis) non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.*

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e limitatamente a quelli di cui alle lettere b), d) ed f) anche da tutti i componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla lettera e), fino ad un massimo pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art.20 septies della L.R.36/2005.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere fatta **in bollo** utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** gli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune o scaricabili dal sito internet www.comune.santamarianuova.an.it.

La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dal richiedente, dovranno essere compilate in ogni parte ed in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti. La mancata sottoscrizione ovvero la mancata allegazione della fotocopia di documento di identità del dichiarante danno luogo ad esclusione.

La domanda dovrà altresì contenere ogni elemento utile e documentazione probatoria per l'attribuzione dei punteggi invocati dal richiedente, laddove tali dati non siano già in possesso del Comune di Santa Maria Nuova per le funzioni istituzionali assolve.

Gli uffici comunali preposti alla ricezione delle domande forniranno ai richiedenti assistenza per la corretta compilazione delle stesse.

L'ente può altresì avvalersi di collaborazioni con i CAF già convenzionati per l'assistenza alle prestazioni

sociali agevolate ISEE D.Lgs. 109/1998 e ss.mm.ii., ovvero con i sindacati del settore abitativo operanti nel territorio.

ENTRO QUANTO TEMPO È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande devono essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro il 07/07/2025.

I soli lavoratori italiani emigrati all'estero hanno quindici giorni di tempo in più e quindi il termine di scadenza è il 22/07/2025.

La domanda può essere consegnata a mano, oppure trasmessa via pec all'indirizzo comune.santamarianuova@emarche.it, oppure spedita mediante raccomandata A.R..

In tale ultimo caso, per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE

Le domande pervenute saranno esaminate in via istruttoria dalla Commissione Comunale per l'ERP sovvenzionata. L'istruttoria delle domande è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione – da effettuarsi entro il termine massimo di 180 giorni dalla scadenza del Bando. L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si provvede all'attribuzione dei punteggi in relazione alle condizioni, oggettive e soggettive, del nucleo familiare richiedente, così come previsto dall'art.12 del Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con atto del Consiglio Comunale n.61 del 27/11/2008 e s.m.i. ed indicati nello schema di domanda.

PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI

La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini - comunque non superiori a 15 giorni - per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di 15 giorni.

GRADUATORIA DEFINITIVA

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata.

La graduatoria così formulata viene approvata con Atto di Giunta e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni.

Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenete la posizione in graduatoria e l'indicazione del punteggio conseguito.

Tale graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, VERIFICHE E RINUNCE

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto all'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Una quota annuale pari ad un terzo degli alloggi disponibili è riservata in favore dei soggetti appartenenti alle *categorie sociali individuate dalla L.R. n.36/2005* che sono stati ammessi alla graduatoria, a scorrimento secondo l'ordine in cui si sono collocati nella graduatoria stessa. Anche l'assegnazione degli alloggi riservati annualmente alle *categorie sociali individuate dalla L.R. n.36/2005*, segue le stesse modalità sopradescritte per la generalità delle assegnazioni.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro 10

giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari sarà calcolato dall'ente gestore ERAP di Ancona, secondo quanto stabilito dal [Regolamento Regionale del 24 ottobre 2008, n. 2 e s.m.i.](#), con oggetto: "Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata. Attuazione dell'art. 20 quaterdecies della L.R. del 16 dicembre 2005, n.36".

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute dalla disciplina soprarichiamata:

Legge regionale 16/12/2005 n.36 e successive modifiche ed integrazioni;

Delibera Giunta regionale n.492 del 07/04/2008, che ha dettato i criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi ERP sovvenzionata e s.m.i.;

Delibera del Consiglio Regionale del 21 ottobre 2008 n.106, che ha approvato il Regolamento Regionale dei "Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata attuazione dell'art. 20 quaterdecies della L.R. del 16 dicembre 2005, n.36";

Regolamento Comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata del Comune di Santa Maria Nuova, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.61 del 27/11/2008 e s.m.i..

Le informazioni assunte dall'Ente in relazione al procedimento sono soggette alle norme sulla riservatezza dei dati. Con la presentazione della domanda il Dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003. L'autenticità della sottoscrizione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette alla disciplina del DPR n.445/2000 quanto a modalità e responsabilità conseguenti.

Il Responsabile del Procedimento per l'istruttoria delle domande è la Geom. Fabiola Bianchi dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Dalla civica residenza, in data 07/05/2025

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio

F.to Ing. Fabrizio Petroni